



Stampa e Informazione

Tribunale dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 91/18

Lussemburgo, 26 giugno 2018

Sentenza nella causa T-71/17
France.com, Inc. / EUIPO

Il segno «france.com» non può essere registrato come marchio dell'Unione

Nel 2014, il sig. Jean-Noël Frydman, il quale ha in seguito ceduto i propri diritti alla società americana France.com, ha chiesto all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) la registrazione come marchio dell'Unione del seguente segno figurativo per servizi pubblicitari, servizi relativi ai viaggi e pubblicazioni online:



La Francia ha allora presentato opposizione invocando il seguente marchio dell'Unione che essa aveva fatto registrare nel 2010 presso l'EUIPO:



L'EUIPO ha accolto l'opposizione della Francia ritenendo che i segni in conflitto presentassero complessivamente un elevato grado di somiglianza e coprissero servizi identici o simili e che non si potesse quindi escludere un rischio di confusione.

Insoddisfatta della decisione dell'EUIPO, la società France.com ne ha chiesto l'annullamento dinanzi al Tribunale dell'Unione europea.

Con la sentenza odierna, il Tribunale respinge il ricorso della società France.com, confermando che il segno di tale società non può essere registrato come marchio dell'Unione.

Il Tribunale esamina, in particolare, l'analisi dell'EUIPO riguardante il confronto tra i segni in conflitto e l'esistenza di un rischio di confusione. Per quanto riguarda il confronto visivo tra i segni, il Tribunale ritiene, contrariamente all'EUIPO, che, tenuto conto delle differenze esistenti a livello dei loro elementi e della loro configurazione visiva generale, i segni in conflitto, presi nel loro

insieme, presentino soltanto un debole grado di somiglianza sul piano visivo. Sul piano fonetico, il Tribunale conferma l'analisi dell'EU IPO secondo la quale i segni in conflitto sono quasi identici poiché è prevedibile che molti consumatori faranno riferimento al segno della società France.com attraverso il solo termine «france», dal momento che l'abbreviazione «.com» è percepita come indicazione di un sito web. Infine, il Tribunale ritiene, al pari dell'EU IPO, che i segni in conflitto siano simili sul piano concettuale, in quanto veicolano il medesimo concetto (vale a dire la Francia, la torre Eiffel e i colori della bandiera francese), mentre la presenza dell'elemento denominativo «.com» nel segno della società France.com non ha alcuna incidenza sull'identità concettuale dei segni.

Considerato che i segni in conflitto coprono servizi identici o simili e presentano un grado particolarmente elevato di somiglianza sui piani fonetico e concettuale, il Tribunale conclude che esiste un rischio di confusione. Ne consegue che, come ha deciso l'EU IPO, la Francia può validamente opporsi alla registrazione del segno france.com.

IMPORTANTE: Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte.

IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere 📞 (+352) 4303 8575